



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Funzione Pubblica  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Servizio Contrattazione Collettiva

All'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale  
[ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it](mailto:ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it)

e p.c.

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello  
Stato /IGOP  
[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

OGGETTO: INPS - Ipotesi di CCNI 2024 per il personale inquadrato nel sistema di classificazione di cui all'art. 13 del CCNL Comparto funzioni centrali 2019-2021.

Si fa riferimento ai chiarimenti trasmessi da codesto Istituto con nota prot. 64 del 5/02/2025, e relativi all'ipotesi di accordo in oggetto, trasmessa per il controllo di cui all'art. 40-bis, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Al riguardo ed in particolare rispetto alle indennità di cui all'art. 5 dell'ipotesi in esame, si prende atto di quanto affermato in merito nella citata nota di chiarimenti circa la piena corrispondenza alle disposizioni vigenti in materia e la finalità di remunerare con esse "fattispecie di attività distinte e non sovrapponibili" e che "laddove è rinvenibile il cumulo di alcune indennità, queste sono riconducibili a fattispecie di attività disgiunte svolte dal medesimo dipendente".


Sul punto, comunque si ritiene, di dover ribadire il principio per il quale non è consentito remunerare attività rientranti nell'ordinario svolgimento delle mansioni, già pagate con il trattamento economico stipendiale, nonché il principio per cui è legittimo il cumulo a favore del medesimo dipendente di più compensi di natura accessoria solo se riconducibili a causali formalmente ed oggettivamente diverse.

Pertanto, si ricorda che la verifica del rispetto del divieto di cumulo concerne anche la remunerazione del disagio connesso a turnazioni, al fine di evitare che si possa creare una sovrapposizione con l'istituto della indennità di turno.

Per quanto concerne l'erogazione di acconti di somme correlate agli incentivi, nel prendere atto che "i pagamenti pro quota disciplinati nell'ipotesi di CCNI conseguono alla valutazione dell'andamento della produzione e dell'impiego delle risorse, come disposto nel sistema di valutazione", si ribadisce la non ammissibilità, nell'attuale quadro normativo, di ogni previsione che disponga la corresponsione di acconti, sia pure per stadi di avanzamento, in attesa della conclusione del procedimento di valutazione della performance e della validazione della pertinente Relazione da parte dell'Organismo Indipendente della Valutazione, come disposto dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 150 del 2009 (cfr. ex multis, Corte dei conti, Sardegna sent. n. 12/2020; Corte dei conti, Sicilia, sent. n. 134/2021; Cass. Civ. Lavoro, ord. n. 28404/2017; Aran, AFL 52, ASAN 80).

Ciò posto, si ritiene che l'ipotesi di accordo in oggetto possa avere ulteriore corso con le modifiche riportate nella citata nota del 5/02/2025 e alle condizioni indicate nella presente nota e nell'allegato parere del Ministero dell'Economia e delle finanze/IGOP (prot. 40937 del 26.02.2024).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
(Cops Valerio Talamo)





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE  
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO  
UFFICIO IX

Prot. Nr.  
Rif. Prot. Entrata Nr. 28719 e 29600 del 2025  
Allegati:  
Risposta a Nota DFP n. 9494 del 06 febbraio 2024

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per la Funzione Pubblica  
Ufficio Relazioni Sindacali  
Servizio Contrattazione Collettiva  
[protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

OGGETTO: INPS - Ipotesi di CCNI 2024 per il personale inquadrato nelle Aree del sistema di classificazione di cui all'articolo 13 del CCNL per il personale del Comparto FC.

Con la nota indicata in epigrafe codesto Dipartimento ha trasmesso, ai fini del completamento della procedura di controllo prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i chiarimenti forniti dall'INPS in riscontro alle osservazioni formulate anche da questa Ragioneria Generale con nota prot. RGS n. 275485 del 30 dicembre 2024.

Al riguardo, con riferimento all'articolo 9 recante "*Trattamento economico di professionalità*", si prende atto delle rassicurazioni fornite dall'Istituto circa l'intenzione di riformulare la disposizione al fine di tener conto del nuovo sistema di classificazione professionale introdotto dal CCNL comparto funzioni centrali 2019-2021 (di seguito CCNL), eliminando quindi il riferimento all'articolo 9 del CCNI 2020-2021, basato sulle previgenti posizioni economiche.

In merito all'articolo 11 rubricato "*Progetti locali*", nel prendere atto dell'intenzione di far confluire, ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, il contenuto di tale articolo all'interno del pertinente articolo 8, riguardante l'incentivazione speciale, e di espungere il riferimento all'articolo 50, comma 4, del CCNL, in quanto non pertinente, non si hanno ulteriori osservazioni da formulare.

Con riferimento all'articolo 13 recante "*Trattamento economico del personale in distacco sindacale*", si prende atto della nuova formulazione proposta che, introducendo un ulteriore comma,

individua nella misura dell'80 per cento la quota dell'elemento di garanzia della retribuzione da erogare con carattere di fissità e periodicità al personale in questione.

Tanto premesso, nel raccomandare l'allineamento delle relazioni illustrativa e tecnico finanziaria alle modifiche apportate, si ritiene che l'ipotesi di accordo in esame possa avere ulteriore corso e si resta in attesa di acquisire il contratto integrativo definitivamente sottoscritto.

Il Ragioniere Generale dello Stato